REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Udine dott.ssa Marina Vitulli ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro n. 588/2021 promossa con ricorso depositato il 22.11.2021

da

MINISTERO DELLA DIFESA C.F. 80425650589, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste

- opponente-

contro

ITAMIL Organizzazione Sindacale Italiana dei Militari - Esercito, (C.F. 98131440780), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa - giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta - dall'Avv. Battista Barberio

-opposta-

CONCLUSIONI

Per la parte opponente:

annullare il decreto emesso dal Tribunale di Udine – Sezione Lavoro in data 9 novembre 2021, comunicato il 10 novembre 2021, dal Giudice Dottoressa Ilaria Chiarelli nel procedimento ex art. 28 della legge n. 300 del 1970 R.G. 539/2021, per i motivi tutti

Firmato Da: BUCCHI SILVIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2c8f46e77178d578fd983426fa72e09f
Firmato Da: VITULLI MARINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5bcba785e53d02a6a6c699fce68cef13

gradatamente esposti in narrativa, in punto difetto di giurisdizione, di legittimazione attiva e meritale.

Per la parte opposta:

Voglia l'On.le Tribunale adito, in funzione del Giudice del Lavoro, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere integralmente le tesi difensive sopra prospettate e, per l'effetto:

In via istruttoria: - acquisire agli atti la documentazione prodotta unitamente alla presente comparsa di costituzione:

Nel merito: - rigettare integralmente il ricorso in opposizione di cui al presente giudizio e, per l'effetto, confermare integralmente il Decreto emesso dal Tribunale di Udine – Sezione Lavoro del 9 novembre 2021, il quale ha accertato e dichiarato l'illegittimità del comportamento antisindacale tenuto dal Ministero della Difesa e, da ultimo, dallo Stato Maggiore dell'Esercito nei confronti del Mar. Ca. Romano Lufrano e, per l'effetto, ordinato alle predette amministrazioni l'immediata cessazione del comportamento illegittimo oltre che l'altrettanta immediata rimozione degli effetti;

- ordinare, a cura e spese dell'Amministrazione resistente, la pubblicazione della Sentenza emessa nel presente giudizio nonché del Decreto emesso dal Tribunale di Udine – Sezione Lavoro del 9 novembre 2021, in forma integrale o in estratto, presso i quotidiani a diffusione nazionale;

- ordinare l'affissione della Sentenza emessa nel presente giudizio nonché del Decreto emesso dal Tribunale di Udine – Sezione Lavoro del 9 novembre 2021 presso le bacheche sindacali.

Con condanna alle spese e competenze di lite che, attesa l'evidente infondatezza del ricorso in opposizione e alla luce della giurisprudenza favorevole alle ragioni del ricorrente, potranno essere liquidate nella misura massima prevista dal DM 55/2014, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario

Firmato Da: BUCCHI SILVIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2c8f46e77178d578fd983426fa72e09f
Firmato Da: VITULLI MARINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5bcba785e53d02a6a6c699fce68cef13

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 22.11.2021 il Ministero della Difesa proponeva opposizione al decreto emesso ex art.28 L.300/70 dal giudice del lavoro del Tribunale di Udine in data 9.10.2021.

Il decreto opposto era stato emesso su ricorso della associazione professionale a carattere sindacale militare ITAMIL, la quale aveva lamentato una antisindacalità della condotta del Ministero, costituita dal trasferimento del Mar.Ca.Romano Lufrano dalla sede di Udine a quella di Roma, senza la previa richiesta di nulla osta dell'Associazione sindacale.

Rilevava l'Amministrazione opponente che, per la brevità del termine a difesa concesso, non si era costituita in giudizio nella prima fase.

Il giudice del lavoro, con il decreto opposto, ritenuta la propria competenza e giurisdizione, nonché la legittimazione attiva della parte ricorrente, aveva accolto il ricorso, accertando il carattere antisindacale della condotta denunciata ed ordinando al Ministero della Difesa- Stato Maggiore dell'Esercito la cessazione della condotta con l'immediato rientro del Mar.Ca.Lufrano alla precedente sede di servizio.

L'opponente lamentava che il primo giudice non avesse valutato la assoluta specificità del lavoratore militare e del diritto sindacale militare, come invece statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.120 del 2018, che per la prima volta aveva riconosciuto il diritto di libertà sindacale in favore del personale militare, ma non in via incondizionata, e con il rispetto del principio di democraticità.

Deduceva il Ministero che il Mar.Ca.Lufrano era stato invece nominato con un atto di natura fiduciaria e non elettiva.

Contestava l'opponente il rinvio fatto dall'Organizzazione sindacale all'art.883 del TUOM, osservando che il richiamo a tale specifica disciplina era stato fatto dalla Consulta

Firmato Da: BUCCHI SILVIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2c8f46e77178d578fd983426fa72e09f
Firmato Da: VITULLI MARINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5bcba785e53d02a6a6c699fce68cef13

esclusivamente per delineare le materie di cui possono occuparsi i neonati sodalizi a carattere sindacale.

Eccepiva il Ministero opponente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, e il difetto di legittimazione attiva di ITAMIL.

Nel merito osservava che il Lufrano non può essere inquadrato come dirigente delle r.s.a. e avanzava dubbi circa la concretezza ed incisività dell'azione svolta dallo stesso in favore del sodalizio; deduceva che il trasferimento oggetto di causa deve essere inquadrato in una pianificazione generale che ha interessato svariato personale per far fronte ad esigenze pubbliche, e non può costituire condotta antisindacale; concludeva come indicato in epigrafe.

Si costituiva in giudizio ITAMIL evidenziando che l'organizzazione sindacale, ottenuto con decreto del 2.11.2020 l'assenso ministeriale, aveva costituito le varie sezioni regionali e locali su tutto il territorio nazionale, provvedendo a designare i relativi dirigenti e collegi direttivi locali, e trasmettendo l'elenco dettagliato della dirigenza preso lo Stato Maggiore dell'Esercito; tra i dirigenti regionali nominati vi è il Mar.Ca.Romano Lufrano, che ricopre la carica di Presidente Regionale per il Friuli Venezia Giulia.

Evidenziava ITAMIL che l'opposizione era stata proposta dal Ministero della Difesa, ma non dallo Stato Maggiore dell'Esercito, pure chiamato in giudizio nella fase cautelare, con conseguente passaggio in giudicato del decreto nei confronti di quest'ultimo; eccepiva poi che la mancata costituzione nella fase cautelare preclude al Ministero ogni eccezione nella fase di merito.

Con riguardo all'eccezione di difetto di legittimazione attiva, l'opposta rilevava che il decreto ministeriale che ne autorizza l'attività indica una unica sede in Cosenza, autorizzando l'organizzazione sindacale ad operare sul territorio nazionale; precisava che una associazione può avere una sola sede, e che ITAMIL Friuli Venezia Giulia allo stato non esiste, essendo una mera articolazione della ITAMIL nazionale, unica dotata di soggettività giuridica.

Firmato Da: BUCCHI SILVIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2c8f46e77178d578fd983426fa72e09f
Firmato Da: VITULLI MARINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5bcba785e53d02a6a6c699fce68cef13

Deduceva poi l'opposta l'infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione; nel merito osservava che in data 19.12.2020 si era riunita in videoconferenza l'assemblea nazionale dei soci di ITAMIL Esercito, e la nomina dei componenti della struttura nazionale e regionale dell'organizzazione sindacale era stata comunicata il 28.12.2020 allo Stato Maggiore dell'Esercito.

Richiamate le ulteriori condotte ritenute antisindacali di cui al ricorso, l'opposta concludeva come indicato in epigrafe.

Senza compimento di attività istruttoria, la causa veniva discussa all'udienza del 27.01.2022, al termine della quale il Giudice pronunciava sentenza dando lettura del dispositivo in atti.

L'opposizione deve essere respinta.

Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione attiva di ITAMIL, la stessa viene avanzata dall'opponente sotto un duplice profilo: da un lato perché l'azione non sarebbe stata proposta dall'organismo locale del sindacato, il quale non ha assetti periferici, essendo peraltro il ricorso promosso direttamente dal Presidente e legale rappresentante di ITAMIL; dall'altro per l'asserita carenza dei requisiti minimi richiesti dall'art.28 L.300/70 in capo alla associazione ricorrente.

Con riguardo al primo profilo, si osserva che il ricorso è stato proposto dall'Organizzazione Sindacale, con sede in Cosenza, in persona del Presidente e legale rappresentante; ciò che è richiesto ai fini della legittimazione attiva ex art.28 Statuo Lavoratori è il carattere nazionale dell'organizzazione nazionale, ossia la sua diffusione sul territorio nazionale, mentre non è necessario che la stessa abbia articolazioni territoriali autonome.

Con riguardo al secondo aspetto, ribadito che con Decreto ministeriale del 2 novembre 2020 ITAMIL è stata autorizzata all'esercizio dell'attività sindacale, dandosi peraltro atto del rispetto del principio di democraticità; è documentale la struttura nazionale della sigla e l'organizzazione della stessa come da organigramma trasmesso allo Stato

Firmato Da: BUCCHI SILVIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2c8f46e77178d578fd983426fa72e09f
Firmato Da: VITULLI MARINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5bcba785e53d02a6a6c699fce68cef13

Maggiore dell'Esercito all'atto della sua costituzione; l'attività sindacale svolta a vari livelli è pure documentata.

Quanto all'incisività dell'attività svolta dal Lufrano in seno all'O.S., la circostanza non è rilevante, essendo egli stato democraticamente eletto nell'ambito dell'assemblea del 19.12.2020, ed in ogni modo, sia per il periodo pandemico, sia per la recente nomina, l'attività svolta in concreto non poteva che essere limitata.

Deve anche in questa sede essere poi ribadita la giurisdizione del giudice ordinario, alla luce delle pronunce delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione richiamate nel decreto opposto (Cass..S.U, Ordinanza n.20161 del 24.9.2010 e S.U. sentenza n.2359 del 9.2.2015).

Si osserva in ogni modo come non può sostenersi, neppure per il personale delle Forze Armate, la necessità di una identità tra il giudice competente in materia di condotta antisindacale e quello cui è devoluta la cognizione relativa al rapporto di lavoro del personale rappresentato dalle associazioni sindacali; queste ultime infatti agiscono in giudizio per tutelare un proprio diritto, autonomo rispetto aa quello dei lavoratori che rappresentano.

Secondo Cass.n.18529/2015 *"In tema di condotta antisindacale, l'eventuale natura plurioffensiva della condotta datoriale, che abbia dato luogo ad una lesione dell'interesse individuale del lavoratore, comporta la possibile insorgenza di due azioni - quella collettiva e quella individuale - senza reciproche interferenze, sicché l'azione proposta dal sindacato non può incidere sulle vicende e sulla sorte dell'altra, né l'eventuale giudicato è idoneo ad esplicare una efficacia riflessa".*

Si deve quindi esaminare la decisione della Corte cost. 13 giugno 2018 n. 120, con la quale è stata dichiarata *"l'illegittimità costituzionale dell'art. 1475, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), in quanto prevede che «I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali» invece di prevedere che «I militari possono*

Firmato Da: BUCCHI SILVIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2c8f46e77178d578fd983426fa72e09f
Firmato Da: VITULLI MARINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5bcba785e53d02a6a6c699fce68cef13

costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali».

La Corte ha poi valutato se siano rinvenibili nell'ordinamento disposizioni da applicarsi, in attesa dell'intervento del legislatore.

A tal fine ha richiamato l'art.1475 del D.lgs.n.66 del 2010, secondo *cui "la costituzione di associazioni o circoli fra militari è subordinata al preventivo assenso del Ministro della difesa",* rilevando che trattasi di una condizione di carattere generale, valida a fortiori per quelle a carattere sindacale.

La Consulta ha poi ritenuto che fondamentale sia, anche per le associazioni tra militari, il principio di democraticità dell'ordinamento delle Forte Armate; ugualmente rispettato deve essere il principio di trasparenza circa il sistema di finanziamento.

Quanto ai limiti dell'azione sindacale la Corte ha indicato il divieto di esercizio del diritto di sciopero, rimandando per l'individuazione di ulteriori limiti ad una specifica disciplina legislativa.

Ha infine chiarito la Corte Costituzionale che "*in attesa dell'intervento del legislatore, il vuoto normativo possa essere colmato con la disciplina dettata per i diversi organismi della rappresentanza militare e in particolare con quelle disposizioni (art. 1478, comma 7, del d.lgs. n. 66 del 2010) che escludono dalla loro competenza «le materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchicofunzionale e l'impiego del personale». Tali disposizioni infatti costituiscono, allo stato, adeguata garanzia dei valori e degli interessi prima richiamati*".

Nelle more dell'intervento legislativo, devono essere comunque garantiti in favore dell'associazione sindacale i margini di azione necessari per non svuotare il contenuto del diritto di associazione; a tal fine non pare possa prescindersi dalla tutela dell'attività sindacale sul territorio dei rappresentanti sindacali.

Firmato Da: BUCCHI SILVIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2c8f46e77178d578fd983426fa72e09f
Firmato Da: VITULLI MARINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5bcba785e53d02a6a6c699fce68cef13

La *ratio* della previsione di un nulla osta al trasferimento del dirigente sindacale è infatti quella di prevenire fenomeni di discriminazione in danno di questi, e di tutelarne la libertà di azione.

A venire qui in rilievo non è l'art.22 della L.n.300/70, relativo ai dirigenti delle r.s.a., nozione ora estesa anche ai componenti e candidati delle Rsu (si veda Cass.n.16790 del 2006).

Rileva piuttosto il disposto dell'art.1480 del D.lgs.n.66/2010 (Codice dell'Ordinamento Militare), secondo il *quale "i trasferimenti ad altre sedi di militari di carriera e di leva eletti negli organi di rappresentanza, se pregiudicano l'esercizio del mandato, devono essere concordati con l'organo di rappresentanza a cui il militare, del quale si chiede il trasferimento, appartiene*"; successivamente l'art.883 co.5 del T.U. approvato con D.P.R. n.90/2010 ha precisato che " *in caso di discordanza, prevalgono le motivate necessità d'impiego dell'Amministrazione militare purchè il delegato da trasferire possa essere sostituito nell'organo di rappresentanza secondo le norme stabilite ai commi 8 e 9". .*

E' ben vero che tali previsioni normative sono nate con riferimento agli organi di rappresentanza, e tuttavia anch'esse esprimono l'esigenza di tutela dall'azione dei rappresentanti locali sul territorio.

E' la stessa Corte Costituzionale a ritenere che "*il vuoto normativo possa essere colmato con la disciplina dettata per i diversi organismi della rappresentanza militare*", e tale rinvio pare possa ritenersi riferito non solo ai limiti di azione del sindacato, ma anche alle sue prerogative.

Non può neppure ritenersi che l'applicazione del disposto del citato art.1480 sia preclusa in quanto disposizione relativa all'impiego del personale; tale limite può riguardare infatti la competenza del sindacato a regolare la specifica materia, ma non anche le garanzie della sua azione.

Il solo fatto che il trasferimento sia stato disposto senza il previo accordo previsto dal citato art. 1480 è sufficiente a costituire condotta antisindacale, posto che un accordo

Firmato Da: BUCCHI SILVIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2c8f46e77178d578fd983426fa72e09f
Firmato Da: VITULLI MARINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5bcba785e53d02a6a6c699fce68cef13

non è stato nel caso di specie neppure tentato, e che il pregiudizio all'esercizio del mandato è insito, per un rappresentante regionale del Friuli Venezia Giulia, in un trasferimento a Roma.

Quanto alle ulteriori condotte dedotte come antisindacali da ITAMIL nel ricorso ex art.28 L.300/70, si conviene anzitutto con il primo giudice circa l'assoluta genericità della loro allegazione, ed in ogni modo si osserva che sul punto l'ordinanza non è stata fatta oggetto di specifiche censure dall'opposta.

Per i motivi esposti l'opposizione deve essere respinta e il decreto del giudice del lavoro di Udine di data 9.11.2021 revocato.

Le spese di lite, come in dispositivo liquidate, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

definitivamente pronunziando tra le parti, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:

1) Respinge l'opposizione al decreto ex art.,28 L.300/70 emesso dal giudice del lavoro di Udine in data 9.11.2021, che per l'effetto conferma;
2) Condanna la parte opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese del giudizio che liquida in Euro 3.600,00 a titolo di compenso, oltre IVA CNA e spese generali, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.

Così deciso in Udine in data 27/01/2022

Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Marina Vitulli

Firmato Da: BUCCHI SILVIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2c8f46e77178d578fd983426fa72e09f
Firmato Da: VITULLI MARINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5bcba785e53d02a6a6c699fce68cef13